COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

STATUTO

Approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 5 aprile 2000, modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 25 marzo 2002.

TITOLO I°

Art. 1 Principi generali

- 1- Il Comune di Bagno a Ripoli è ente pubblico territoriale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla legge e si colloca nell'ordinamento repubblicano come ente di decentramento amministrativo con attività volta alla cura degli interessi della collettività che rappresenta.
- 2-Il Comune di Bagno a Ripoli è costituito dall'insieme delle popolazioni residenti nel suo territorio, indicato, con apposito tratteggio, nella planimetria allegata. Esso confina col territorio dei Comuni di Firenze, Fiesole, Pontassieve, Rignano Sull'Arno, Greve in Chianti ed Impruneta.
 - 3-II Comune ha sede nel Capoluogo.
- 4-Lo Stemma ed il Gonfalone del Comune, concessi con D.P.R. n. 1657 del 18.3.1985, sono caratterizzati da un leone d'oro su fondo azzurro.
- 5-L'uso del Gonfalone e dello Stemma comunale sono disciplinati dall'apposito regolamento.

Art. 2 Indirizzi

- 1- Il Comune di Bagno a Ripoli si dichiara Comune operatore di pace e promuove, anche con le associazioni presenti sul proprio territorio, attività volte a contribuire alla crescita nella cittadinanza di una cultura della pace che abbia il suo fondamento nel rispetto della vita umana, nella giustizia e nella libertà dei popoli tutti, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa e dalla loro razza.
- 2- Il Comune intrattiene relazioni culturali e sociali con comunità locali di paesi esteri al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo fra i popoli.
- 3- Riconosce nel proprio territorio, storicamente determinato, la risorsa fondamentale da salvaguardare per il raggiungimento di una migliore qualità della vita nel contesto di uno sviluppo equilibrato.
- 4-Determina, con specifiche azioni positive tutte le condizioni idonee affinché la cittadinanza possa usufruire delle potenzialità culturali, ambientali ed economiche esistenti sul territorio promuovendo le scelte necessarie per rimuovere le eventuali discriminazioni fra tutti i cittadini di ogni nazionalità e favorire l'integrazione e l'aggregazione.
- 5- Favorisce le azioni che determinano condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuove le iniziative necessarie a consentire alle donne di usufruire pienamente dei diritti e delle opportunità costituzionalmente riconosciute.

- 6- Indirizza la propria azione per concorrere alla promozione di politiche volte a favorire il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico.
- 7- Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
- 8- Riconosce, promuove e favorisce lo sviluppo e la partecipazione dell'associazionismo e del volontariato anche al fine di ottenere un contributo per la programmazione e la definizione delle politiche comunali.
- 9- Riconosce e tutela le libere organizzazioni sindacali prevedendo forme di consultazione per le scelte fondamentali che incidono sullo sviluppo del territorio.

Art. 3 Funzioni

- 1- Il Comune provvede in maniera autonoma nell'àmbito delle leggi statali e regionali alla sua organizzazione amministrativa per il miglior svolgimento delle proprie attività.
 - 2- II Comune:
- a) concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; predispone strumenti idonei a renderlo effettivo favorendo una efficace prevenzione; assicura la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia;
- b) concorre alla realizzazione di un sistema formativo per tutti i cittadini, in particolare rimuovendo gli ostacoli che impediscono l'effettivo godimento del diritto allo studio;
- c) assicura al cittadino il diritto ad una informazione idonea a garantire la conoscenza ed il pieno esercizio dei propri diritti, sia come singolo che come componente della comunità locale e nazionale;
- d) Concorre a promuovere direttamente e attraverso le istituzioni e le associazioni che operano nel settore, lo "SPORT per TUTTI" inteso come attività fisico-sportive in tutte le loro forme ed espressioni impegnandosi anche per un corretto orientamento sportivo con particolare riguardo verso i giovani;
- e) opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli inabili e portatori di handicap, ai tossicodipendenti, anche favorendo e sostenendo le associazioni professionali e volontarie;
- f) collabora con le altre istituzioni locali competenti per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente e per eliminare le cause di inquinamento;
- g) assicura la tutela e la valorizzazione del proprio territorio, attraverso la sua conoscenza, il corretto e programmato uso delle risorse, la pianificazione degli interventi e delle trasformazioni;
- h) favorisce la valorizzazione ed il recupero del patrimonio edilizio e dei beni ambientali e culturali esistenti, salvaguardando l'identità e la tipologia dell'insediamento umano storicamente determinato in conseguenza dell'attività della comunità locale;
- i) favorisce, nei limiti delle proprie competenze e della salvaguardia del proprio territorio, l'accesso al diritto alla casa;
- I) opera a difesa del costume e delle tradizioni locali.
 - 3- Anche in collaborazione con i Comuni contermini e le altre istituzioni:
- a) promuove programmi atti a favorire l'equilibrato sviluppo di tutte le attività produttive;
- b) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;

- c) favorisce con iniziative promozionali, culturali ed artistiche lo sviluppo equilibrato del turismo:
- d) tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato con particolare attenzione a quello di carattere tradizionale locale:
- e) tutela e promuove il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole tipiche del Comune;
- f) incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi;
- g) sollecita e coordina le attività degli enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale per il raggiungimento di una maggiore qualificazione professionale dei lavoratori e per il conseguimento della massima occupazione;
- h) effettua un'attività di controllo e di vigilanza sul normale svolgimento della vita della comunità locale assicurando il rispetto della legge e dei regolamenti;
- i) per un più incisivo controllo del territorio, nell'ambito delle leggi nazionali e regionali e sulla base di un proprio regolamento, può avvalersi di associazioni di volontariato per la vigilanza sul territorio.

Art. 4 I servizi pubblici locali

- 1- Il Comune nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
 - 2- Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite:

in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

- 3- Dovranno comunque essere sempre assicurati la trasparenza gestionale ed il controllo sulla qualità ed i costi del servizio pubblico.
- 4- Il Consiglio Comunale approva il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune contenente, oltre all'oggetto, alle dimensioni, alle caratteristiche del servizio e alle motivazioni della scelta, le dotazioni patrimoniali e di personale necessarie per la nuova forma di gestione, il rapporto costi-benefici per l'utenza ed il piano finanziario di investimento e di gestione.
- 5- Al momento di operare la scelta per la gestione del singolo servizio, dovrà essere effettuata una valutazione comparativa fra le forme di gestione previste dalla legge e dallo statuto ed individuata quella più idonea ad assicurare la economicità e la qualità del servizio da erogare.
- 6- In tutti i casi in cui i servizi non vengano gestiti in economia dovranno essere precisate le modalità di controllo sul gestore e il dirigente o funzionario responsabile di tale controllo.
- 7- In caso di concessione di pubblici servizi dovrà, comunque, essere garantito al cittadino il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al servizio.

Art. 5 I Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1- Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

- 2- Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
- 3- Collabora inoltre con gli organismi statali in materia di protezione civile coordinando le associazioni di volontariato.

Art. 6 La programmazione

- 1- Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico ed i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.
- 2- Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
- 3- Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

Art. 7 Pari opportunità

- 1-Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nelle responsabilità di gestione dei pubblici servizi.
- 2-In particolare, ciascuno dei due sessi deve essere rappresentato nella misura di almeno un terzo nella nomina dei componenti la Giunta comunale. E' inoltre promossa e assicurata la presenza di entrambi i sessi nelle commissioni consiliari, nelle commissioni consultive obbligatorie e facoltative del Comune, nelle commissioni di concorso e giudicatrici di appalti e forniture, nelle designazioni e rappresentanze del Comune, negli Enti partecipati.
- 3-Il Comune si impegna, infine, a creare le condizioni per le pari opportunità nello svolgimento della vita sociale ed in tutti i suoi aspetti.

TITOLO II°

GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 8 Gli organi del Comune

1- Sono organi del Comune il Sindaco, il Consiglio e la Giunta.

Art. 9 Principi di trasparenza per gli organi del Comune

- 1- Nel rispetto dei principi sulla trasparenza amministrativa ed in attuazione del diritto degli elettori di controllarne l'operato, ogni componente del Consiglio e della Giunta è tenuto a rendere pubbliche:
- a) la propria situazione patrimoniale al momento dell'elezione e durante lo svolgimento del mandato, mediante il deposito presso l'Ente di dichiarazioni annuali concernenti i redditi posseduti;
- b) la propria situazione associativa, mediante dichiarazioni annuali che attestino la non appartenenza a società segrete e che indichino a quali associazioni e organizzazioni egli sia iscritto.
- 2-Il regolamento degli organi istituzionali stabilisce in dettaglio i contenuti delle dichiarazioni di cui al comma precedente, i documenti da allegare, i termini tassativi per la loro presentazione e pubblicità.

Art. 10 Pubblicità delle spese elettorali

1-All'atto della presentazione della candidatura per la partecipazione all'elezione alla carica di Sindaco o di Consigliere Comunale, ciascun candidato dovrà dichiarare preventivamente, con atto debitamente sottoscritto, l'entità dei mezzi finanziari che intenderà destinare per la campagna elettorale, nonché la loro provenienza e, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, depositare presso l'ufficio della presidenza del Consiglio Comunale il rendiconto delle spese effettivamente sostenute, giustificando le eventuali variazioni rispetto al preventivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11
Il Consiglio Comunale

- 1- Il Consiglio è composto dal Sindaco e da 20 Consiglieri.
- 2-Il Consiglio, in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità, è titolare del potere di indirizzo politico e amministrativo ed esercita il potere di controllo sulla sua attuazione.
- 3-Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale e nell'ambito degli stanziamenti assegnati in bilancio, dispone di una propria dotazione strumentale e di personale, secondo le norme previste dal regolamento.

Art. 12 Elezione del Consiglio Comunale

- 1- L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge che prevede altresì i diritti ed i poteri dei consiglieri comunali.
- 2- I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio Comunale ha approvato la relativa deliberazione.
- 3- I casi di scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale e di rimozione e sospensione degli Amministratori sono espressamente previsti dalla legge.
- 4-II Consigliere Comunale cessa, altresì, dalla suddetta carica quando accetta la nomina ad Assessore.
 - 5-Le funzioni dei Consiglieri Comunali sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 13 Competenze del Consiglio Comunale

1-Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Art. 14 Presidenza del Consiglio Comunale

- 1- Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente eletto tra i Consiglieri.
- 2-La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco ed è presieduta, fino all'elezione del Presidente, dal Consigliere anziano. In essa il Consiglio provvede alla convalida degli eletti, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente, nonché alla discussione ed approvazione in apposito documento degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco.
- 3-E' Consigliere anziano il Consigliere con la maggiore cifra individuale di voti risultante dalla somma dei voti di preferenza e di lista. Qualora nella prima seduta del Consiglio il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiederla, la presidenza è assunta dal Consigliere che, con i medesimi criteri, occupa il posto successivo nella graduatoria di anzianità.
- 4-Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza dei 2/3 dei voti dei componenti il Consiglio nelle prime due votazioni.
- 5-In terza votazione, è eletto Presidente colui che ottiene la maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio.

Art. 15 Il Presidente del Consiglio Comunale

- 1-II Presidente del Consiglio Comunale:
- a) rappresenta il Consiglio Comunale;
- b) cura la programmazione dei lavori del Consiglio;
- c) provvede alla formazione dell'ordine del giorno delle riunioni;
- d) coordina l'attività delle Commissioni consiliari;
- e) sovrintende al funzionamento del Consiglio, garantendo il rispetto delle norme che lo regolano.

Art. 16 Il Vice Presidente del Consiglio

- 1-Il Vice Presidente è eletto con le medesime maggioranze e modalità previste dal 4° e 5° comma dell'art. 14.
- 2-II Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento e vacanza di quest'ultimo.
- 3-In caso di assenza, impedimento e vacanza del Vice Presidente, i poteri e le attribuzioni presidenziali sono svolte dal Consigliere anziano.

Art. 17 Durata del mandato e revoca del Presidente e del Vice Presidente.

- 1-II Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio.
- 2-Presidente e Vice Presidente possono essere revocati, previa motivata mozione di sfiducia, a maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.

Art. 18 Sedute del Consiglio Comunale

- 1- Le sedute del Consiglio Comunale sono valide quando è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 2- Le deliberazioni sono approvate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, ad esclusione di quelle per le quali la legge o lo statuto richiedano maggioranze diverse e/o qualificate.
- 3- Nelle votazioni, gli eventuali astenuti vengono comunque computati nel numero dei presenti ed i loro nomi debbono essere indicati nel verbale.
 - 4- I consiglieri dovranno obbligatoriamente allontanarsi dall'aula e non sono da

computarsi nel numero richiesto per la validità della seduta quando si deliberi su questioni nelle quali essi o loro parenti ed affini entro il 4° grado abbiano interesse.

- 5- Oltre ai casi per i quali la legge prevede quorum particolari, sia di presenti che di voti favorevoli per l'approvazione dell'atto, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune per l'approvazione dei seguenti provvedimenti riguardanti:
- 1) il bilancio di previsione ove contenga la previsione di mutui per investimenti;
- 2) assunzione di mutui per investimenti;
- 3) approvazione del P.R.G. e sue variazioni essenziali.
- 6- Di norma le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e la votazione avviene per alzata di mano o per appello nominale. Nel caso che la deliberazione messa in votazione riguardi persone, senza necessità di valutazioni o apprezzamenti la votazione avverrà in seduta pubblica per scrutinio segreto.
- 7- Quando la deliberazione posta in votazione comporta valutazioni o apprezzamenti su persone, si dovrà procedere in seduta segreta e votazione segreta.
- 8- Quando le deliberazioni riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi, sarà data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi.
- 9- Il Segretario Generale o suo sostituto cura la verbalizzazione delle sedute con sottoscrizione del verbale insieme al Presidente.

Art. 19 Commissioni Consiliari

- 1- Il Consiglio si avvale della consulenza di Commissioni Consiliari Permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e con garanzia della rappresentanza di tutti i gruppi consiliari alle quali vengono sottoposti, per il preventivo parere, tutti i provvedimenti di competenza consiliare a carattere normativo, programmatico e di pianificazione e tutti gli altri provvedimenti che la Giunta ritenga opportuno sottoporre al preventivo parere.
- 2- Vengono inoltre sottoposti al parere preventivo di dette Commissioni tutti i provvedimenti consiliari per i quali i Consiglieri, nei limiti previsti dall'apposito regolamento, ritengano opportuno acquisire detto parere consultivo.
- 3- Alle Commissioni Consiliari sono attribuite anche funzioni propositive di provvedimenti consiliari sulle materie di loro competenza.
- 4- Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
- 5- Il numero delle Commissioni, le materie di competenza delle stesse, la loro composizione, il loro funzionamento e le modalità di riunione sono disciplinate da apposito Regolamento e da provvedimenti deliberativi in materia.
- 6- Le Commissioni permanenti ed i singoli Gruppi Consiliari possono di volta in volta avvalersi di esperti esterni (senza diritto di voto) secondo le modalità fissate dal regolamento.
- 7- Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali e degli amministratori che seguono in maniera specifica argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 20 Commissioni speciali

- 1- Oltre alle Commissioni Consiliari Permanenti di cui agli articoli precedenti, il Consiglio può istituire Commissioni Speciali, finalizzate ad indagini conoscitive su argomenti particolari, a consulenze specifiche o al controllo sulla gestione dei servizi pubblici.
- 2- Dette Commissioni potranno avvalersi anche di persone estranee al Consiglio Comunale designate dai gruppi consiliari e con particolare competenza nelle materie da trattare.
- 3- Anche per queste Commissioni, l'apposito regolamento determina i poteri e ne disciplina le modalità di convocazione, l'organizzazione del lavoro ed individua le eccezioni alla pubblicità delle sedute.

Art. 21 I Consiglieri Comunali

- 1- I Consiglieri Comunali hanno i diritti e le prerogative riconosciute loro dalla legge e dal presente statuto.
 - 2- In particolare gli stessi hanno il diritto:
- a) di ottenere notizie ed informazioni dagli uffici e aziende ed enti dipendenti dal comune nonché delle aziende concessionarie di pubblici servizi;
- b) di iniziativa per atti di competenza consiliare;
- c) di presentare interrogazioni e mozioni in ordine all'attività della Giunta Municipale e degli altri organismi comunali;
- d) di promuovere le procedure necessarie per la convocazione del Consiglio Comunale;
- e) di inserire argomenti nell'ordine del giorno del Consiglio;
- f) di promuovere, con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, l'indizione di referendum.
- 3- Le modalità di iniziativa, di accesso nonché di presentazione delle interrogazioni e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo del Consigliere Comunale sono disciplinate dal regolamento.
- 4- I Consiglieri Comunali decadono dal loro incarico qualora restino assenti per tre sedute consiliari consecutive senza alcuna giustificazione.

Art. 22 I Gruppi Consiliari

- 1- I consiglieri eletti in ciascuna delle liste che concorrono alla elezione dei candidati sindaci possono costituire gruppo consiliare.
- 2- Nel caso una lista abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare.
- 3- Il consigliere che nel corso del mandato amministrativo intendesse staccarsi dal gruppo in cui è stato eletto, e ritenesse di non aderire ad altri gruppi, non acquista, da solo, le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora però più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, possono costituire tra loro un gruppo misto.
- 4- Il regolamento del consiglio comunale disporrà le modalità di utilizzo di locali, di personale, di attrezzature, nonché di attribuzione di fondi, per l'esercizio dei compiti e delle funzioni connesse al mandato elettorale dei gruppi consiliari.

Art. 23 La Conferenza dei Capigruppo Consiliari

- 1- E' istituita la Conferenza dei Capigruppo. Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale per predisporre, modificare od integrare l'ordine del giorno da sottoporre al Consiglio Comunale.
- 2- Ad essa vengono inoltre sottoposti atti importanti di competenza del Consiglio per un parere preventivo ma non vincolante.

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 24 La Giunta Comunale

1- La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 25 Nomina e composizione della Giunta

- 1- La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori che non potrà essere superiore ad 1/3 dei componenti del Consiglio Comunale, di cui uno viene investito della carica di Vice Sindaco.
- 2- Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

Art. 26 Sedute della Giunta

- 1- L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
- 2- Il Sindaco che convoca la Giunta e la presiede, ne dirige e coordina l'attività assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione.
 - 3- Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 4- La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.
- 5- Le votazioni che riguardino persone vengono effettuate a scrutinio segreto; tutte le altre sono palesi.
- 6- Nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale quello del Sindaco o, in caso di sua assenza, quello dell'Assessore che presiede la seduta.
- 7- Il Segretario Generale o suo sostituto cura la verbalizzazione delle sedute con sottoscrizione del verbale insieme al Presidente.

Art. 27 Competenze della Giunta

- 1- La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario Generale o dei funzionari dirigenti.
- 2- Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 28 Deliberazioni della Giunta e controllo preventivo

- 1- La Giunta delibera di propria iniziativa e su proposta dei responsabili di settore.
- 2- Le deliberazioni della Giunta, di norma, diventano esecutive trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 29 Deliberazioni di urgenza della Giunta

1- La Giunta, oltre agli atti di propria competenza, può, in caso d'urgenza e sotto la propria responsabilità, deliberare riguardo alle variazioni di bilancio - Dette deliberazioni debbono essere inviate al Comitato Regionale di Controllo e sottoposte a ratifica, da parte del Consiglio Comunale, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla adozione.

IL SINDACO

Art. 30 Il Sindaco

- 1- Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione del Comune. E' organo monocratico e legale rappresentante dell'Ente. Riveste la qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria nell'àmbito del territorio comunale.
- 2- Il Sindaco, subito dopo la sua elezione, presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale, secondo la seguente formula: 'Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana'.

Art. 31 Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale

- 1- Nell'esercizio della sua funzione, il Sindaco:
- a) propone al Consiglio gli indirizzi generali di governo;
- b) presenta, nella prima adunanza del Consiglio, il programma, unitamente alla

- presentazione della Giunta;
- c) nomina e revoca gli Assessori, tra i quali un Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento;
- d) promuove, dirige e coordina l'attività amministrativa della Giunta e degli Assessori, e ne è responsabile;
- e) può delegare altre specifiche funzioni a consiglieri e consigliere;
- f) può avocare a sé o alla competenza della Giunta l'esame di questioni o l'adozione di specifici atti che siano stati da lui attribuiti o delegati agli Assessori, nonché revocare, annullare, rimuovere o sospendere gli atti posti in essere dagli Assessori nell'esercizio delle attribuzioni e delle deleghe loro conferite;
- g) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, sottoponendo all'esame ed all'approvazione di questo, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio, i provvedimenti che ritiene opportuno concordando con il Presidente del Consiglio l'inserimento dell'argomento nell'ordine del giorno;
- h) sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;
- i) provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale;
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti;
- m) esercita tutte le altre funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

art. 32 Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo

- 1- II Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
- a) alla tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di protezione civile, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art. 33 Potere di ordinanza del Sindaco

- 1- Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
- 2- Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3- Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

- 4- L'elenco delle ordinanze viene mensilmente comunicato ai Capigruppo Consiliari secondo le modalità e con le eccezioni previste dal regolamento.
- 5- Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
- 6- Per l'esecuzione dei relativi ordini il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Art. 34 II Vice-Sindaco

- 1- Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo.
- 2- Il Vice-Sindaco assume invece le funzioni di Sindaco, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. Tali funzioni vengono esercitate fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
- 3- In caso di assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco e per i casi di assoluta e inderogabile esigenza, le funzioni sono svolte dall'Assessore più anziano di età.

Art. 35 Deleghe del Sindaco

- 1- Il Sindaco, nell'esercizio del potere di governo dell'Ente e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, può delegare ad ogni assessore lo svolgimento di funzioni relative ad alcuni rami di attività dell'Ente, secondo raggruppamenti organici di materie.
- 2- Dette deleghe dovranno avere per oggetto le sole funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi, essendo i compiti gestionali e di direzione espressamente riservati dalla legge ai dirigenti.
- 3- Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta ne rilevi la necessità in relazione a pubbliche esigenze.
- 4- Le deleghe e le eventuali modifiche di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.

Art. 36 Mozione di sfiducia

- 1- Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni del Sindaco.
- 2- Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 3- La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si determina lo scioglimento del Consiglio.

TITOLO III°

Art. 37 Principi in tema di organizzazione

- 1- L'organizzazione degli uffici comunali, disciplinata dal presente Statuto e da apposito regolamento, è finalizzata al buon andamento, all'efficienza, all'imparzialità ed alla trasparenza dell'azione amministrativa.
- 2- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel definire compiutamente il modello amministrativo e la sua articolazione, si ispira ai principi della flessibilità delle strutture, dell'autonomia, della funzionalità ed economicità gestionale, della mobilità e professionalità del personale.
- 3- Per il funzionamento e la gestione del Comune, l'Amministrazione si avvale della seguente struttura:
 - Segretario generale
 - Vice Segretario
 - Direttore generale e Dirigenti
 - Uffici tecnici ed amministrativi.

I dirigenti possono delegare, nell'ambito delle loro prerogative, funzioni proprie a personale incaricato, secondo modalità da stabilirsi nel regolamento generale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'art. 51 della L. 8.6.1990, n. 142.

I compiti, le funzioni nonché le prerogative della predetta struttura sono definiti dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro nonché dai regolamenti attuativi, nel rispetto del principio che ciascun componente della struttura stessa, nell'ambito delle proprie attribuzioni, deve concorrere fattivamente a conseguire ed a tradurre in termini operativi gli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente.

4- Il Sindaco, con proprio atto, può attribuire ai Dirigenti la rappresentanza legale dell'Ente finalizzata alla costituzione in giudizio.

Art. 38 Incarichi di direzione, di coordinamento e per alta specializzazione

- 1- La direzione degli uffici ed il coordinamento di aree funzionali sono assegnate a personale dipendente di idoneo profilo professionale.
- 2- La copertura di posti di direzione o di coordinamento di aree funzionali o di alta specializzazione può avvenire mediante incarichi esterni a persone in possesso dei requisiti per il posto da ricoprire.
- 3- Gli incarichi, secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione, sono conferiti a tempo determinato dal Sindaco, che può motivatamente revocarli anche su proposta del Consiglio Comunale, della Giunta e del Segretario Generale.

Art. 39 Collaborazioni esterne

1- Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto

di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

- 2- Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
 - la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - le forme di pubblicizzazione;
 - i criteri per la selezione;
 - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - la natura privatistica del rapporto.

TITOLO IV°

Partecipazione popolare ed associazionismo dei cittadini

Art. 40 Premessa

1- Le disposizioni del presente articolo IV° si applicano anche, in quanto compatibili con la vigente legislazione in materia, agli stranieri ed apolidi residenti nel Comune.

Art. 41 L'associazionismo ed il volontariato

- 1- Il Comune riconosce, valorizza e può patrocinare le libere forme associative dei cittadini con particolare riferimento alle attività del volontariato che abbiano come finalità il perseguimento di interessi sociali e collettivi.
- 2- Il Comune è impegnato ad avvalersi della partecipazione delle libere associazioni attraverso l'informazione, l'acquisizione di pareri, la sollecitazione di proposte per la soluzione di problemi inerenti i singoli campi di attività, nei modi previsti dall'art. 48.
- 3- Le Commissioni Consiliari, dietro motivata richiesta, invitano ai propri lavori rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati.
- 4- La Giunta comunale iscrive su un apposito Registro, previa istanza degli interessati e per i fini di cui ai commi precedenti, le associazioni e gli altri organismi presenti sul territorio.
- 5- Gli uffici comunali forniscono la consulenza necessaria alla promozione dell'associazionismo.
- 6- Il Consiglio Comunale può istituire consulte comunali dell'associazionismo nei vari settori di competenza, sentite le associazioni.
- 7- I criteri e le forme di patrocinio del Comune saranno stabiliti con apposito regolamento.

Art. 42 L'Albo comunale delle associazioni

- 1- Il Comune può instaurare rapporti di collaborazione economica con associazioni iscritte all'Albo comunale delle associazioni, istituito presso la Segreteria del Sindaco, ai sensi L. 241/90.
- 2- L'iscrizione all'albo è subordinata alla presentazione dell'atto costitutivo nonché dello statuto sociale dal quale si evincano le legittime finalità dell'associazione stessa.

Art. 43 L'informazione ai cittadini

- 1- Rientra nei compiti del Comune informare i cittadini sulla sua attività amministrativa.
- 2- L'informazione dell'Amministrazione Comunale rivolta ai cittadini deve essere completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
- 3- Presso la Segreteria del Sindaco è istituito l'ufficio pubbliche relazioni e stampa che cura la diffusione delle notizie relative all'attività dell'Amministrazione Comunale con particolare attenzione a rispondere alle richieste avanzate direttamente dai cittadini al Sindaco ed agli Assessori.
- 4- Il Comune cura la pubblicazione di un bollettino di informazione da diffondere fra i cittadini con cadenza almeno semestrale, con particolare attenzione alle comunicazioni riguardanti gli atti più importanti in materia di appalti, incarichi, concorsi e concessioni.

Art. 44 Le assemblee dei cittadini

- 1- Sono istituite come strumento di consultazione e per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del Comune, le assemblee generali dei cittadini. A questo scopo il territorio comunale è diviso in tre frazioni maggiori e in frazioni minori.
 - 2- Le tre frazioni maggiori sono: Bagno a Ripoli, Grassina e Antella.
- 3- Le frazioni minori sono quelle indicate e delimitate nella cartografia allegata al presente Statuto.
- 4- Il Sindaco può convocare in ciascuna di esse un'assemblea per svolgere funzioni di informazione e per consultazioni su argomenti di particolare rilievo per la frazione interessata.
- 5- All'assemblea possono partecipare ed hanno diritto di parola tutti i cittadini residenti nel Comune nonché i Consiglieri Comunali.
- 6- L'ordine del giorno dell'assemblea è fissato dal Sindaco sentiti i capigruppo consiliari.
- 7- La convocazione può essere richiesta al Sindaco da un numero di cittadini residenti nel territorio della frazione interessata pari ad almeno 400 per le frazioni maggiori ed almeno 100 per quelle minori.
- 8- Le firme dovranno essere raccolte, secondo le modalità specificate al successivo articolo, in calce ad una domanda che contenga anche la proposta di ordine del giorno.
- 9- La convocazione può essere richiesta al Sindaco secondo le modalità sopra specificate anche da 10 Consiglieri Comunali.
- 10- L'ordine del giorno proposto su iniziativa popolare o su iniziativa dei Consiglieri può avere ad oggetto problemi del territorio interessato di stretta competenza comunale.
 - 11- L'assemblea è sempre presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.
- 12- L'assemblea può eleggere a voto palese espresso per alzata di mano una commissione di lavoro od un delegato che segua le questioni evidenziate nell'Assemblea in stretto rapporto con il Sindaco o suo delegato.
 - 13- L'Assemblea può votare documenti o proposte su temi attinenti all'ordine del

giorno della stessa seduta.

Art. 45 Le petizioni popolari

- 1- I cittadini del Comune possono rivolgere al Sindaco petizioni su temi di competenza comunale.
- 2- Le petizioni, che possono avere ad oggetto solo questioni strettamente attinenti alle competenze specifiche del Comune, devono essere compilate in modo che la firma dei cittadini che le sottoscrivono sia leggibile; devono essere indicati accanto ad essa cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché la residenza del firmatario.
- 3- Ad ogni petizione dovrà essere fornita dagli organismi competenti risposta scritta da inviare all'indirizzo del primo firmatario entro il termine di giorni 30 dall'arrivo della petizione.
 - 4- Il Sindaco ne dà comunicazione alla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 46 Le istanze dei cittadini

- 1- I cittadini possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a competenze specifiche del Comune per segnalare disfunzioni o proporre soluzioni in merito a problemi specifici di interesse collettivo; l'Amministrazione Comunale, attraverso gli organismi competenti, è tenuta a rispondere nel termine di 30 giorni.
 - 2- Il Sindaco ne dà comunicazione alla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 47 Le proposte dei cittadini

- 1- I cittadini, anche a mezzo di associazioni, possono avanzare al Sindaco proposte sia di iscrizione di argomenti all'ordine del giorno che di deliberazioni in merito alle materie di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale.
- 2- Le proposte stesse devono essere compilate secondo le modalità citate prima per le petizioni popolari e devono recare in calce la firma di almeno n. 400 cittadini per le proposte di deliberazione e n. 200 per l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno degli organi elettivi del Comune.
- 3- Il Sindaco è tenuto ad iscrivere la proposta di deliberazione o l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione.
- 4- I richiedenti saranno tempestivamente informati della data in cui l'argomento sarà iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Nel caso di argomento di competenza della Giunta, entro 40 giorni dalla richiesta, sarà loro comunicata la decisione adottata.

Art. 48

La partecipazione dei cittadini alla definizione degli atti a cui abbiano interesse.

- 1- Il Comune garantisce il diritto di informazione e partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla definizione di atti, provvedimenti e decisioni, incidenti sui propri diritti soggettivi ed interessi legittimi.
- 2- L'informazione e la partecipazione sono garantite anche nei confronti di coloro che da un provvedimento possano ricevere pregiudizio qualora si tratti di soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti interessati.
- 3- Tali garanzie sono inoltre estese ad associazioni e comitati operanti sul territorio, a tutela di interessi collettivi.
- 4- L'Amministrazione Comunale assicura forme di comunicazione personale o, quando questo non sia possibile, idonee forme di pubblicità dirette a informare gli interessati dell'inizio del procedimento amministrativo.
- 5- La comunicazione dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto del procedimento, dell'ufficio incaricato della trattazione e del funzionario responsabile.
- 6- Tutte le volte che sia necessario l'Amministrazione dovrà comunicare i tempi del procedimento in modo da consentire a chiunque vi abbia interesse di presentare memorie scritte o documenti.
- 7- L'Amministrazione Comunale deve valutare obbligatoriamente la documentazione prodotta, quando sia pertinente all'oggetto del procedimento.
- 8- Contestualmente al procedimento adottato l'Amministrazione Comunale è tenuta a dare puntuale motivazione del rigetto delle osservazioni o delle richieste formulate dagli interessati nel corso del procedimento.
- 9- E' sempre facoltà dell'Amministrazione Comunale concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

Art. 49 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

- 1- Tutti i cittadini sia singoli che associati hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.
 - 2- Il diritto di accesso sarà disciplinato da apposito regolamento.
 - 3- Il regolamento:
- individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
- assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
- assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

Art. 50 Referendum

- 1-Un numero di elettori residenti non inferiore al 5% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
- 2-Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento del consiglio comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi:
 - d) costituzione di società per azioni o a responsabi-

lità limitata e prevalente capitale pubblico.

- 3-Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
- 4-Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
- 5-L'ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum è stabilita da un organo di garanzia composto da un collegio di tre esperti nominato dal Consiglio Comunale all'inizio del mandato amministrativo. Il giudizio degli esperti è espresso prima della raccolta delle firme.
- 6-Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
- 7-II Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
- 8-Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno il 50% più 1 degli aventi diritto.
- 9-Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
- 10- Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 51 Il Difensore Civico

- 1- E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico al fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
 - 2- In accordo con altri comuni potrà essere istituito un unico Difensore civico.
- 3- Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
- 4- A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per

assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

- 5- Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
- 6- Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
- 7- Il Difensore Civico è eletto con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune, tra i cittadini italiani di provata esperienza e moralità, professionalità ed imparzialità, che abbiamo maturato i 40 anni di età e non superato i 75 anni. Eventuali incompatibilità o motivi di ineleggibilità sono disciplinati dal relativo regolamento.
- 8- Egli resta in carica 5 anni e, con le stesse modalità dell'elezione, può essere revocato. Il Consiglio Comunale potrà rieleggerlo nelle stesse forme per un ulteriore periodo di cinque anni.
- 9- Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. Prima di assumere l'incarico, presta giuramento davanti al Consiglio Comunale, secondo la formula indicata nell'apposito regolamento.
- 10- Sarà adottato apposito regolamento per disciplinarne le funzioni, il trattamento economico, nonché per stabilire le modalità di accesso dei cittadini, delle associazioni e di altri soggetti pubblici o privati all'ufficio del Difensore Civico.

Art. 52 I mezzi del difensore civico

- 1- Il Consiglio Comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il Difensore Civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del Difensore Civico è stabilita con deliberazione della Giunta.
- 2- L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al Difensore Civico, che ne diviene consegnatario.
- 3- Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore Civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

TITOLO V°

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 53 Ordinamento contabile del Comune

1- L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 54 Bilancio e programmazione finanziaria

- 1- Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile l'impiego delle risorse è legittimato dal bilancio annuale di previsione.
- 2-Il bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, è redatto in termini di competenza osservando i principi stabiliti dalla legge ed è approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
- 3-La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal progetto di bilancio pluriennale, la proposta di piano degli investimenti e le proposte di provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali.
- 4- Il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di durata pari a quello della Regione, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune e costituisce presupposto formale ed amministrativo dei piani finanziari degli investimenti comunali.
- 5- Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti o l'istituzione di nuovi uffici e servizi, ancorché derivanti da leggi speciali o da attribuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta, apportando quindi le eventuali modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.

Art. 55 Risultati di gestione

- 1- I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo del Comune costituito da tre distinte parti:
 - a) conto del bilancio:
 - b) conto generale del patrimonio;
 - c) conto economico.

L'articolazione e la classificazione delle entrate e delle spese deve consentire la rilevazione del significato economico delle risultanze contabilizzate.

Art. 56 Sistema dei controlli

1- Il Comune organizza, secondo le previsioni di legge, i sistemi di controllo, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività comunale e l'esecuzione degli indirizzi.

Art. 57 Gestione finanziaria

- 1- I soggetti di cui al punto 3 dell'art. 37 impegnano le spese attenendosi agli indirizzi della Giunta. Adottano autonomamente gli atti d'impegno relativi a spese concernenti l'ordinario funzionamento degli uffici -nei limiti e con le modalità previsti dal regolamento di contabilità- e quelli che si limitano ad accertare preesistenti obbligazioni a carico dell'ente, nonché gli adempimenti connessi alla liquidazione e ordinazione delle spese che siano consequenziali ad un atto presupposto emanato dagli organi del Comune.
- 2- I soggetti di cui al punto 1 hanno diretta responsabilità della coerenza degli atti di spesa da essi compiuti e dei relativi documenti giustificativi con le decisioni assunte dagli organi del Comune.

Art. 58 Collegio dei revisori dei conti

- 1- Il Consiglio comunale procede all'elezione del Collegio dei revisori dei conti secondo quanto disposto dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio.
- 2- Le proposte relative all'elezione del Collegio non possono essere discusse e deliberate dal Consiglio comunale se non corredate dai titoli professionali richiesti.
- 3- Non possono essere eletti revisori dei conti del Comune e se eletti decadono da componenti il Collegio:
- a) i legali rappresentanti ed i dirigenti di società per azioni concessionarie di servizi pubblici comunali;
- b) coloro che hanno lite pendente col Comune in quanto parte in un provvedimento civile o amministrativo:
- c) coloro che sono stati condannati o hanno procedimenti penali in corso per reati contro la pubblica amministrazione e/o per reati che comunque comportino restrizione della libertà personale e/o che siano stati sottoposti a procedimenti che comportano la perdita dei diritti politici;
- d) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune;
- e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi del Comune, non abbia estinto il debito malgrado l'intimazione di pagamento previsto dalla legge;
- f) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione

riguardante il Comune.

- 4- E' altresì causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo o albo dei revisori ufficiali dei conti, dei dottori commercialisti e dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del Comune, la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio.
- 5- In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto ed in ogni caso entro quarantacinque giorni dalla prima iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Il nuovo revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del Collegio.
- 6- Ai membri del Collegio dei revisori è corrisposta un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dal Consiglio comunale all'atto dell'elezione del Collegio medesimo.

Art. 59 Attività del Collegio dei revisori

- 1- Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo ed esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge in conformità a quanto disciplinato dal regolamento di contabilità.
- 2- I revisori dei conti, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'amministrazione.
- 3- I revisori dei conti non partecipano alle sedute della Giunta comunale. Può essere richiesta la loro presenza alle sedute del Consiglio o delle commissioni consiliari nei casi e con le modalità previste dal regolamento.

TITOLO VI°

I RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI LOCALI

Art. 60 Rapporti con altri enti locali

- 1- Il Comune di Bagno a Ripoli concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia secondo le modalità e le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti.
- 2- Per lo svolgimento di tale attività nonché per le funzioni proprie il Comune può esercitare forme di consultazione, cooperazione, integrazione e coordinamento politico-programmatico con altre comunità locali, secondo le previsioni del decreto legislativo 265/99.

Art. 61 Accordi di programma

- 1- Gli accordi di programma sono promossi per dare attuazione ad interventi che richiedono l'azione coordinata di più enti od amministrazioni pubbliche.
- 2- La procedura è avviata dal Sindaco, autorizzato dal Consiglio Comunale, quando nell'intervento il Comune di Bagno a Ripoli abbia competenza primaria o prevalente.
- 3- L'accordo di programma è definito e sottoscritto dal Sindaco, dai rappresentanti legali di tutte le amministrazioni convocate, dai soggetti pubblici e privati a cui l'accordo ponga determinati obblighi o adempimenti. L'accordo può inoltre essere sottoscritto dagli altri soggetti che vi intendano aderire e che abbiano partecipato alla conferenza di cui al primo comma.
- 4- La sottoscrizione dell'accordo deve essere seguita da ratifica del Consiglio Comunale nei casi previsti dal 5° comma dell'art. 27 della L. n. 142/90.
- 5- Ai fini di cui al comma precedente, l'accordo è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. La ratifica deve intervenire, a pena di decadenza dell'accordo, entro e non oltre i successivi trenta giorni.
- 6- L'accordo sottoscritto e ratificato ai sensi dei precedenti commi è recepito con atto formale del Sindaco che ne ha curato la promozione.
 - 7- L'atto è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.
 - 8- L'accordo si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione.
- 9- Gli accordi di programma possono essere modificati o revocati con le stesse procedure previste per la loro definizione e da parte degli stessi soggetti che li hanno sottoscritti.

Art. 62 Contenuto

1- Gli accordi di programma devono essere conformi alle leggi statali e regionali

e devono contenere:

- l'individuazione delle opere e degli interventi da realizzare, la definizione dei programmi relativi, gli obblighi ed adempimenti dei soggetti partecipanti all'accordo, i risultati da raggiungere, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari ed ogni altra opportuna modalità operativa.
- b) la composizione del Collegio incaricato della vigilanza sull'esecuzione dell'accordo e del compimento degli eventuali interventi sostitutivi. Il Collegio è composto da un numero di membri non inferiori a tre e non superiore a sette e di esso può far parte in luogo del Sindaco, un suo delegato scelto fra gli assessori ed i dirigenti del Comune. Il Collegio ha il potere di acquisire documenti, effettuare ispezione, disporre consulenze tecniche.
- c) le modalità del controllo, l'eventuale determinazione delle sanzioni civili e delle necessarie garanzie.

Art. 63 Obbligo di adeguamento

- 1- La sottoscrizione dell'accordo, salvo quanto previsto dal 5° comma dell'art. 27 della L. n. 142/90 in ordine agli strumenti urbanistici, è vincolante per l'Amministrazione Comunale la quale è tenuta a compiere i conseguenti atti necessari.
- 2- Il Sindaco sottoscrive l'accordo di programma dopo aver acquisito eventuali pareri, nulla osta o assensi comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni.
- 3- Ove l'accordo comporti oneri finanziari, egli dovrà promuovere il necessario atto di impegno di spesa.

TITOLO VII°

NORMA TRANSITORIA

Art. 64 Decadenza di norme precedenti

1- Ogni norma regolamentare dell'Ente Locale, in contrasto col presente Statuto, decade con l'approvazione dello stesso.